



REGOLAMENTO DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

- Articolo 1 – Compiti del Gruppo Comunale di Protezione Civile
- Articolo 2 – Gruppo Comunale di Protezione Civile
- Articolo 3 – Ammissione al Gruppo
- Articolo 4 – Organizzazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile
- Articolo 5 – Responsabile del Gruppo
- Articolo 6 – Coordinatore del Gruppo
- Articolo 7 – Comitato Direttivo
- Articolo 8 – Assemblea del Gruppo
- Articolo 9 – Operatività del Gruppo
- Articolo 10 – Resoconti dell'impiego
- Articolo 11 – Località d'impiego
- Articolo 12 – Iscrizione alla banca dati DBVOL della Regione Lombardia
- Articolo 13 – Addestramento pratico
- Articolo 14 – Salute e sicurezza dei volontari
- Articolo 15 – Diritti dei Volontari
- Articolo 16 – Doveri dei Volontari
- Articolo 17 – Equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale
- Articolo 18 – Collaborazione gruppi intercomunali
- Articolo 19 – Norme finanziarie
- Articolo 20 – Disposizioni finali
- Articolo 21 – Entrata in vigore ed abrogazioni

Articolo 1 - Compiti del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Il Comune di Cardano al Campo ha istituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile allo scopo di svolgere ogni attività finalizzata ad assicurare l'integrale tutela dell'incolumità individuale, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi ed altre avversità.

Articolo 2 - Gruppo Comunale di Protezione Civile

Il presente regolamento conferma il Gruppo Comunale di Protezione Civile costituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/06/1997 e regolarmente iscritto:

- all'Albo regionale del volontariato con decreto n. 60357 del 25/07/1997,
- nell'elenco nazionale delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile (prot. AG/15189/D9.50.1).

Articolo 3 - Ammissione al Gruppo

Posso aderire al Gruppo Comunale di Protezione Civile, formulando domanda scritta ed autocertificando i requisiti richiesti, i cittadini italiani di entrambe i sessi:

- di età compresa fra i 18 ed i 75 anni,
- residenti o dimoranti, preferibilmente, nel Comune di Cardano al Campo,

- idonei all'attività ed esenti da difetti che possano influire negativamente sullo svolgimento del servizio,
- esenti da condanne penali ovvero da procedimenti penali in corso,
- le cui attività non professionali e professionali non siano in contrasto, anche potenziale, con le finalità dell'attività del Gruppo,
- disponibili a partecipare alle attività d'addestramento organizzate dal Gruppo nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile,
- già appartenenti ad altri Gruppi di Protezione Civile dichiarino di voler aderire dando contestuale comunicazione di rinuncia al Gruppo d'appartenenza.

I Volontari ammessi al Gruppo acquisiscono la qualifica di effettivi dopo il superamento del corso obbligatorio d'addestramento di base organizzato dagli organi di Protezione Civile sovracomunali ed aver svolto con diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi dalla data di superamento del predetto corso base.

I Volontari effettivi sono muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione comunale che certifica le generalità e l'appartenenza al Gruppo.

L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di assicurare i Volontari, anche nel periodo di addestramento base e prova, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge 266/91 e successivi decreti ministeriali d'attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Il Sindaco può, sentito il Coordinatore del Gruppo e con provvedimento motivato, negare l'ammissione al Gruppo o decretarne la decadenza.

Possono essere ammessi al Gruppo le persone che, già inserite in altri Gruppi di Protezione Civile, dichiarino di portare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile.

Articolo 4 - Organizzazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Il Gruppo è dotato di una propria autonoma organizzazione attraverso i seguenti organi:

- il Responsabile
- il Coordinatore
- il Comitato direttivo
- l'Assemblea del Gruppo

Articolo 5 - Responsabile del Gruppo

Ai sensi dell'articolo 15 della Legge n.225/1992, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile ed assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione al verificarsi delle emergenze nel territorio comunale.

Il Sindaco, quale responsabile unico del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, nomina il Coordinatore scegliendolo fra i membri dello stesso Gruppo.

Quale Responsabile del Gruppo il Sindaco:

- ne dispone l'utilizzo,
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa,
- può proporlo, con provvedimento motivato, lo scioglimento.

Attraverso il Coordinatore del Gruppo, inoltre, lo stesso:

- assicura la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza)

- garantisce la celere mobilitazione dei volontari del Gruppo Comunale in caso d'emergenza, ovvero di richiesta d'attivazione in collaborazione con gli appartenenti alla Polizia Locale, in caso di necessità contingenti legate a criticità ed esigenze di natura imprevista sul territorio comunale,
- cura l'informazione, la formazione e l'addestramento del Gruppo, favorendo, per quanto possibile, la formazione dei volontari in squadre specializzate nell'affrontare i principali rischi presenti sul territorio,
- predispone lo svolgimento di esercitazioni con particolare riguardo agli edifici di proprietà pubblica e di salvaguardia del territorio comunale, anche in collaborazione con altri Enti,
- informa e sensibilizza la popolazione sui temi della Protezione Civile,
- sovrintende al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi e strumenti utili ai fini di protezione civile,
- mantiene aggiornato il Piano Comunale di Protezione Civile.

Articolo 6 - Coordinatore del Gruppo

Il Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile è nominato con decreto dal Sindaco pro-tempore.

Il Coordinatore dirige e coordina l'attività del Gruppo dando puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, curando l'attuazione dei compiti previsti dal presente regolamento.

Il Coordinatore:

- a) nomina il Comitato Direttivo,
- b) provvede, entro il 31 Marzo di ogni anno a trasmettere al Sindaco una relazione circa le attività svolte nel precedente anno solare,
- c) individua, tra gli appartenenti al Gruppo, un Segretario che provvede alla tenuta delle schede individuali dei volontari, al controllo dei cartellini sanitari, al disbrigo della corrispondenza e degli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio, alla contabilizzazione delle presenze nonché alla redazione dei verbali dell'Assemblea del Gruppo e delle relazioni d'intervento,
- d) può nominare le seguenti figure che svolgono funzioni di ausilio alle sue mansioni: Capisquadra, Magazziniere, Responsabile mezzi, Responsabile Radio e comunicazioni.

Articolo 7 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo del Gruppo Comunale di Protezione Civile è costituito dal Coordinatore del Gruppo e dalle figure di cui al punto d) del precedente articolo.

Il Comitato Direttivo ha il compito di:

formulare le proposte dei piani e programmi annuali delle attività della Protezione Civile, collaborare e rapportarsi direttamente con il Comando di Polizia Locale per la promozione, l'organizzazione e l'attuazione delle esercitazioni previste dal programma annuale nel rispetto delle indicazioni e delle direttive emanate dal Sindaco, propone al Sindaco l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei Volontari.

Il Comitato Direttivo viene convocato dal Coordinatore del Gruppo ogniqualvolta questi lo ritenga necessario e, comunque, non meno di tre volte l'anno.

Il Comitato Direttivo si scioglie senza ulteriori formalità al termine del mandato del Coordinatore.

Articolo 8 - Assemblea del Gruppo

L'Assemblea del Gruppo Comunale di Protezione Civile è costituita da tutti i Volontari effettivi regolarmente iscritti al Gruppo.

Essa si riunisce almeno due volte l'anno per iniziativa del Coordinatore in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei Volontari effettivi regolarmente iscritti.

In assenza del Coordinatore l'Assemblea è convocata direttamente dal Sindaco con avviso scritto e tramite pec, almeno cinque giorni prima, salvo i casi d'emergenza.

L'Assemblea del Gruppo delibera a maggioranza semplice del numero dei Volontari presenti ed è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di sua assenza, dal Volontario presente con il maggior numero di anzianità di servizio all'interno del Gruppo Comunale.

Il Coordinatore o, qualora nominato, il Segretario del Gruppo, predisponde il Verbale ogniqualvolta l'Assemblea si riunisce.

L'Assemblea del Gruppo:

- provvede all'approvazione dei piani e dei programmi annuali delle attività del Gruppo e dell'eventuale Regolamento Interno,
- formula indicazioni e proposte al Coordinatore del Gruppo
- collabora con il Coordinatore del Gruppo all'attuazione delle attività programmate.

Articolo 9 - Operatività del Gruppo

Il Gruppo opera, in emergenza, in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del Coordinatore su esplicita disposizione del Sindaco o del suo delegato e con il Coordinamento del Responsabile Operativo Comunale (R.O.C.).

Interviene in maniera automatica nell'ipotesi in cui sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al Gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'articolo 2, comma 1°, della Legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti autorità pubbliche, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'Autorità locale di protezione civile ed al Responsabile dell'Area Sicurezza del Comune.

In presenza d'istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività d'emergenza e soccorso, il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da queste coordinato.

Articolo 10 - Resoconti dell'impiego

L'intervento d'emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione e, se attiva, della Provincia, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione. Tutte le attività o interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente documentati dal Coordinatore al Sindaco, anche per comprovare l'operatività del Gruppo nel triennio secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1301 del 15/09/2012.

Articolo 11 - Località d'impiego

Il Gruppo opera, normalmente, nel territorio del Comune di Cardano al Campo.

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, in conseguenza e per gli effetti di ciò, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'Autorità di Protezione Civile, cui spetta il

coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 12 - Iscrizione alla banca dati DBVOL della Regione Lombardia

Il Coordinatore, o la persona da lui delegata, provvede ad inserire i dati relativi al Gruppo stesso ed ai singoli volontari nella banca dati i volontari saranno dotati della tessera di riconoscimento regionale.

Il Gruppo utilizza esclusivamente i simboli distintivi conformi al modello regionale aggiungendo, se autorizzato, il logo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 13 - Addestramento pratico

Il Gruppo è addestrato a cura della Pubblica Amministrazione; eventuali attività di addestramento e formazione autonomamente organizzate dovranno essere preventivamente concordate con il Sindaco o con il Responsabile dell'Area Sicurezza del Comune di Cardano al Campo.

Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento, anche nelle attività più strettamente operative, dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che non siano in condizione di garantire una totale operatività.

Articolo 14 - Salute e sicurezza dei volontari

Il Sindaco e il Coordinatore si assicurano che sia data puntuale attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza dei volontari secondo le indicazioni che, nel tempo, verranno fornite dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 15 - Diritti dei Volontari

Agli aderenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, regolarmente inseriti nella banca dati DBVOL di regione Lombardia, che hanno pertanto conseguito l'attestato obbligatorio di superamento del corso base regionale, e che possono legittimamente essere impiegati in attività di simulazione ed emergenza debitamente autorizzate, si applicano i benefici e le altre previsioni previste dalla normativa statale e regionale in vigore.

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 194 del 08/02/2001 e, comunque, nel rispetto della vigente legislazione in materia, ai volontari appartenenti al Gruppo saranno garantiti, nell'ambito delle attività di Protezione Civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, purché debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato ,
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato,
- la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge n. 266 dell'11/08/1991 e s.m.i..

Articolo 16 - Doveri dei Volontari

I Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile operano in emergenza alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle vigenti leggi e sono tenuti a partecipare alle attività per le quali vengono attivati dagli organi preposti con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari della Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né, tanto meno, sostituirsi, in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento da parte dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, condizionano l'appartenenza al Gruppo stesso. Le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Articolo 17 - Equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale

All'equipaggiamento dei Volontari, tanto per quanto attiene a mezzi ed attrezzature e vestiario e quant'altro necessario per la sicurezza e la protezione individuale, provvede l'Amministrazione Comunale che mette ulteriormente a disposizione idonei locali per la sede, il magazzino, il ricovero veicoli al fine di adeguatamente conservare e custodire i predetti materiali.

In caso d'emergenza, i volontari possono utilizzare dotazioni tecniche del Comune, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del Comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il coordinatore del Gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Articolo 18 - Collaborazione gruppi intercomunali

L'Amministrazione comunale ed il Coordinatore del Gruppo, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione alla popolazione ed interventi in emergenza, potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i gruppi comunali di volontariato dei comuni vicini e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un gruppo intercomunale.

Articolo 19 - Norme finanziarie

Il Codice fiscale del Gruppo Comunale di Protezione Civile coincide con quello del Comune.

Nel bilancio del Comune sono iscritti appositi capitoli di spesa sui quali vengono imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità.

Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal Gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una percentuale preventivamente stabilita delle somme così raccolte, potrà essere utilizzata per attività ed acquisizioni di beni riconducibili alle necessità operative del Gruppo.

Articolo 20 - Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. n. 194/2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili, nonché dalle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.

Copia del presente Regolamento viene consegnata ai componenti del Gruppo Comunale di Protezione Civile, nonché ai nuovi Volontari all'atto dell'iscrizione al Gruppo.

Articolo 21 - Entrata in vigore ed abrogazioni

Il Presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto Comunale, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Con effetto dalla data di entrata in vigore, le norme del presente Regolamento sostituiscono ogni altre regolamentazione comunale incompatibile con lo stesso.